



N. 00629/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00887/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 887 del 2010, proposto da:
Taoufiq Natiq, Younes Bakanni, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Cominotti, con
domicilio eletto presso Valeria Cominotti in Brescia, via F. Crispi, 28;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia - Sportello Unico Per L'Immigrazione, Questura di
Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del dirigente dello sportello unico per l'immigrazione in data
3/5/2010, di reiezione sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione
dal lavoro irregolare.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia - Sportello Unico
Per L'Immigrazione e di Questura di Brescia e di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2010 il dott. Sergio Conti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che

il ricorso non pare assistito da profili di fumus boni iuris, posto che la questione giuridica sottesa - se la condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del testo unico dell'immigrazione, per essersi trattenuto illegittimamente in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione rientri o meno nell'ambito dell'ipotesi di esclusione (ex c. 13 lett. C) dalla regolarizzazione ex art. 1 ter D.L. n. 78/2009 - va risolta nei sensi di cui alla sentenza TAR Umbria 4.5.2010 n. 277, che ha trovato conferma nella decisione 18.8.2010 n. 5890 del Consiglio di stato, Sez. VI, nella quale ultima è stato precisato che:

1) " il reato in questione, in quanto punibile con la reclusione con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell'art, 381 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell'art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

2) "non è pertinente il richiamo ... all'art. 1-ter comma 8 del decreto legge n. 78/2009: tale norma, invero, pur prevedendo la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi in corso per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato, non vale a far considerare irrilevante o inefficace la sentenza di condanna già pronunciata;

3) "nella norma appena citata non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale, stante la differenza esistente tra l'ipotesi in cui il procedimento penale è ancora in corso quella in cui è già intervenuta una sentenza di condanna;"

P.Q.M.

respinge l'istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Sergio Conti, Presidente, Estensore

Mario Mosconi, Consigliere

Stefano Tenca, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2010

IL SEGRETARIO